Provincia di Sassari

SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST

DETERMINAZIONE N° 2398 del 12/08/2021

OGGETTO: Chiusura del procedimento volto ad identificare il soggetto responsabile del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione rilevati nell'area relativa alle discariche site in loc. Spiritu Santu – Ordinanza di diffida a provvedere ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/2006.

IL DIRIGENTE

VISTI: il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali*);

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;

il vigente Statuto Provinciale;

il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n.46 del 6.8.2021, con il quale è stato confermato alla Dr.ssa Carla Argia Canu l'incarico di direzione del Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est;

il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e, in particolare, il Titolo XX, Ambiente art. 174 e art. 191;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale del 12 Giugno 2006 n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

la Legge 241/90, e s.m.i;

PREMESSO che nel sito di Spiritu Santu - Olbia sono presenti due discariche RSU/RSA di cui una di titolarità del Comune di Olbia attualmente dismessa e oggetto di lavori per la messa in sicurezza permanente (MISP) e una attualmente operativa di titolarità del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES) Gallura;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

che la discarica comunale è stata dismessa nel 1991 e il Comune di Olbia ha predisposto, a fronte del superamento delle concentrazioni limite accettabili riscontrato nelle acque di falda a valle, un piano di caratterizzazione (approvato nel 2005) e un progetto di Messa in Sicurezza Permanente di seguito MISP (approvato nel 2006);

che detto progetto di MISP è stato successivamente suddiviso in stralci, dei quali ne è stato realizzato solo un primo costituito: da un diaframma di jet/rock grouting a monte della discarica dismessa, da una rete di canale di captazione delle acque meteoriche che ne interessano la superficie e da una barriera idraulica rappresentata da più piezometri e pozzi in depressione presenti immediatamente a valle;

che il collaudo tecnico amministrativo, concluso ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ha tuttavia evidenziato il permanere della contaminazione nel sito e quindi la non collaudabilità in merito all'"*effetto sull'eliminazione della situazione di contaminazione*";

che la barriera idraulica di cui sopra, volta a contenere la propagazione della contaminazione a valle della discarica attraverso la messa in depressione dei piezometri e dei pozzi, ha rappresentato anche una misura di MISE ed è rimasta attiva dalla prima realizzazione fino all'attualità;

che, nonostante fosse prevista dal progetto di MISP, non è stata realizzata la copertura della discarica;

che la discarica del CIPNES, situata nell'ambito dell'impianto IPPC di trattamento e smaltimento di RSU/RSA, ha cominciato l'esercizio nel 1991, è attualmente in fase di esaurimento ed è stata costantemente gestita dal Consorzio medesimo;

che nel medesimo complesso impiantistico consortile sono inoltre presenti altri stabilimenti dedicati al trattamento di rifiuti urbani quali:

- Sezione B – Trattamento meccanico biologico;
- Sezione C – Biostabilizzazione;
- Sezione D – Compostaggio di qualità;
- Sezione E – Piattaforma per la valorizzazione delle frazioni differenziate;
- Sezione F – Recupero energetico del biogas di discarica;
- Sezione G – Piattaforma per il trattamento dei rifiuti ingombranti, legno e metalli;

RICHIAMATI la nota prot. 2289 del 31.5.2013 del CIPNES Gallura di comunicazione ex art. 245 del D.Lgs. 152/2006 di potenziale contaminazione interessante il sito di Spiritu Santu a seguito di evidenze di percolato, presumibilmente proveniente dalla discarica comunale, a valle della medesima discarica;

la determinazione n. 650 del 15.11.2013 avente ad oggetto "Adempimenti ex art. 244 comma 2 ed ex art. 245 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 finalizzati all'adozione di eventuali misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza nel sito di Spiritu Santu – Olbia e istituzione tavolo tecnico";

i verbali degli incontri del 16.12.2013, 23.1.2014, 13.2.2014, 27.2.2014, 20.3.2014 e

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

17.4.2014 tenutisi nell'ambito del Tavolo Tecnico istituito con la DD sopra riportata e durante i quali, alla luce della situazione di potenziale inquinamento del sito di Spiritu Santu venutasi a delineare:

- sono state dibattute e analizzate le diverse risultanze dei campionamenti e monitoraggi effettuati nel complesso delle due discariche;
- si è convenuto che la mancata realizzazione della copertura della discarica comunale esponesse i rifiuti in essa presenti alla continua interazione con le acque meteoriche e quindi alla continua produzione di percolato;
- si è evidenziato che la potenziale contaminazione delle acque di falda riguardasse anche i pozzi e piezometri nell'intorno della discarica consortile;
- si è preso atto che, a seguito delle riferite evidenze, il Consorzio aveva attivato delle misure di MISE realizzando una trincea drenante - a valle delle due discariche e in posizione appositamente individuata in un passaggio obbligato delle acque provenienti da monte idrogeologico determinato dalla conformazione sotterranea del basamento roccioso - e procedeva con l'emungimento delle acque captate;
- si è appreso che il Comune di Olbia e il CIPNES Gallura, in qualità di soggetti interessati, avevano deciso di procedere congiuntamente con la caratterizzazione dell'intero sito potenzialmente contaminato al fine di eseguire le attività previste dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, prevedendo inoltre misurazioni e prove con traccianti utili a stabilire il percorso sotterraneo delle acque di falda e di conseguenza la sorgente della potenziale contaminazione;
- la Provincia ha dovuto constatare, dagli elementi disponibili, l'impossibilità di individuare tra Comune e CIPNES il responsabile della potenziale contaminazione, decidendo per un approfondimento istruttorio nel contesto della predisposizione del Piano di caratterizzazione;

la Determinazione n. 34 del 3.2.2015 del Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzioni del Comune di Olbia con la quale è stato approvato il Piano di Caratterizzazione del sito di Spiritu Santu, di seguito PdC, redatto da Montana S.p.A.;

l'accordo amministrativo concluso in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale di Olbia n. 22 del 7.3.2016 e della Deliberazione dell'Assemblea Generale CIPNES Gallura n. 1 del 13.4.2016, con cui il Comune di Olbia ha affidato la gestione tecnico amministrativa ed operativa della discarica comunale dismessa al Consorzio Industriale Provinciale del Nord Est Sardegna;

le risultanze del piano di indagini svolte e pertinenti il PdC sopra descritto, inviate dal Comune di Olbia con nota prot. 140565 del 12.12.2018 che hanno evidenziato:

- il persistere di superamenti delle CSC per diversi parametri quali: Cloruri, Fluoruri, Nitriti, Manganese, Ferro, Alluminio, Nichel, Piombo, Zinco, e la presenza di nuovi superamenti per i parametri Idrocarburi totali, Cromo VI, Antimonio, Cloroformio, Benzene (come meglio precisato all'All. 1 e 2 alle risultanze citate);
- il mancato rinvenimento dei traccianti immessi nel periodo maggio-ottobre 2017 ai fini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

dell'individuazione della circolazione idrica sotterranea e le sorgenti della contaminazione;

il verbale della Conferenza di servizi tenutasi presso il Comune di Olbia il 16.1.2019, approvato con determinazione n.1117/2019 del medesimo Comune durante la quale, approvando le risultanze delle indagini svolte sul sito impiantistico di Spiritu Santu, sono state richieste e condivise integrazioni alle indagini consistenti in:

"*Fase 1*

1. *provvedere alla ricerca, attraverso idonee analisi chimiche, dei traccianti immessi in falda durante i mesi di maggio-ottobre 2017. La ricerca sarà eseguita in tutti i piezometri;*
2. *provvedere al ricampionamento e successiva analisi della matrice "acqua sotterranea" presente nei pozzi in cui, in sede di esecuzione del PdC, si sono riscontrati valori superiori alle CSC per i parametri benzene - idrocarburi - antimonio - cloroformio - cromo VI Per ogni singolo piezometro, le analisi saranno eseguite limitatamente ai singoli parametri > CSC;*
3. *provvedere al ricampionamento e successiva analisi della. matrice "acqua sotterranea" presente nei pozzi risultati secchi in sede di esecuzione del PdC. Su tali piezometri, qualora dovesse essere riscontrata acqua, verrà applicato il panel analitico completo per le acque sotterranee già considerato nelle precedenti fasi di esecuzione del PdC.*

Fase 2

1. *eventuale ripetizione dei test con traccianti (in caso di esito negativo di quanto indicato al punto 1 della fase 1);*
2. *esecuzione dell'analisi del rischio";*

gli esiti delle ulteriori analisi e campionamenti svolti dal CIPNES Gallura trasmessi con le note prot. n. 5307 del 30.7.2019 prot. n. 7587 del 12.11.2019 e prot. n. 218 del 14.1.2021, risultati che confermano il superamento delle CSC per i parametri benzene - antimonio - cromo VI e che, inoltre, confermano l'esito negativo della ricerca dei traccianti immessi in falda nei mesi di maggio-ottobre 2017;

VISTA la nota prot. n. 28522 del 6.8.2019 con la quale ARPA Sardegna ha validato la caratterizzazione effettuata per il Piano di Indagini Ambientali limitatamente alle attività "*svolte nel periodo fra il 12 Aprile 2017 e il 10 Maggio 2017 presso l'area della discarica dismessa del Comune di Olbia e della discarica consortile CIPNES*". In particolare ha giudicato VALIDA l'attività di campionatura e VALIDA l'attività di caratterizzazione analitica;

EVIDENZIATO che, ancora una volta, la Provincia si è trovata nell'impossibilità di definire la responsabilità della contaminazione poiché lo studio portato avanti da Comune e CIPNES non aveva apportato elementi decisivi a causa degli esiti infruttuosi delle prove con uso di traccianti;

che il CIPNES, con nota ns prot. 41930 del 7.10.2019, ha proposto una metodica alternativa alla ripetizione delle prove con traccianti previste nel PdC, ritenendo che le stesse si fossero dimostrate inadeguate nel contesto idrogeologico e impiantistico. Tale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

nuova metodica consistente nell'esecuzione di uno studio isotopico di dettaglio è stata approvata in Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Olbia in data 14.2.2020 (verbale approvato con D.D. n. 962 del 4.3.2020);

che il progetto denominato "*Studio isotopico, geochimico e idrogeologico relativo alla potenziale contaminazione (matrice acque sotterranee) del sito impiantistico di "Spiritu Santu" nel Comune di Olbia*" realizzato da TerreLogiche S.r.l. su incarico del CIPNES Gallura ha avuto luogo dal 7.7.2020 e, a causa delle limitazioni e dello stato emergenziale conseguenti la diffusione del COVID 19, si è protratto fino all'Aprile 2021 e gli esiti sono stati acquisiti al ns. protocollo n. 20486 del 11.5.2021;

ESAMINATO l'elaborato e ricavatene le seguenti considerazioni:

- tra le diverse indagini geochimiche, idrogeologiche e isotopiche, quelle relative agli isotopi dell'idrogeno, nello specifico il trizio, maggiormente permettono il riconoscimento della contaminazione da percolato, in particolare "*il contenuto in trizio, oltre a essere un marker molto efficace del percolato, quando correlato con altri parametri chimici, permette di discriminare se la variazione nel parametro chimico considerato sia attribuibile al percolato o altra causa naturale o antropica*".
- nelle acque di falda emunte da diversi piezometri presenti nel sito impiantistico si riscontrano delle interazioni con percolato di discarica, in particolare si riscontra "*una prevalenza dei maggiori tassi di interazione con il percolato nell'area centro orientale, a ridosso della ex discarica Comunale, ma anche nel settore settentrionale a valle dell'intera area impiantistica, con un plume che si spinge, con gradi di mescolamento rilevanti, fino al punto di prelievo R1, ubicato a circa 200 m a nord del limite della discarica consortile, e a circa 100 m, nella stessa direzione, rispetto alla vasca di raccolta del percolato*";
- tra le diverse prove ed analisi svolte durante le indagini quelle relative alla comparazione tra concentrazione di trizio e cloruri ha consentito di accertare la presenza di interazioni con il percolato di discarica in diversi piezometri presenti nel perimetro della discarica;
- a mezzo della ricostruzione delle rette di miscelazione dei valori di trizio e cloruri riscontrati (curve quando riportate in scala logaritmica) indica che nei piezometri e pozzi disposti immediatamente a valle della discarica consortile (S31, MISE ed R1) non è possibile attribuire il grado di miscelazione di percolato presente in quei piezometri alla sola discarica comunale, ma è invece probabile un apporto secondario dovuto al complesso impiantistico consortile;
- "*Per la maggior parte dei campioni l'impatto è riconducibile alla dispersione del percolato della ex Discarica Comunale, tuttavia per alcuni campioni quali S31, MISE e R1, risulta plausibile la presenza di una frazione minoritaria di percolato proveniente dalla Discarica Consortile (P1). In particolare, attraverso modelli di mixing a più termini, è stata valutata la composizione della miscela di percolato che sembra impattare in R1 (punto di conformità), ipotizzando un mescolamento tra P1 da un lato e P3* (Percolato raccolto nelle vasche di accumulo a valle della discarica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

comunale dismessa) e *S09 dall'altro, questi ultimi in rappresentanza dei reflui della Discarica Comunale. Da tale modello risulta un percolato che agisce in R1 composto da circa il 2÷9% di P1 in miscele con P3 o S9 (per il restante 98-91%). Questa mescolanza di percolato, secondo le stime effettuate con i modelli di mixing utilizzati, sarebbe presente nei campioni R1 con una percentuale variabile all'incirca tra il 6 e il 17 % della miscela acquosa campionata*".

- non risulta plausibile ammettere un apporto unico di percolato prodotto dalla discarica comunale (P3), in considerazione degli elevati contenuti di trizio riscontrati nei pozzi e piezometri R1, MISE e S31 disposti alla distanza maggiore dalla discarica comunale dismessa e a valle della discarica consortile, in quanto percentuali così alte di questo isotopo inducono a ritenere possibile il contributo di un percolato con un maggiore contenuto in trizio come quello derivante dalla discarica consortile (P1), la cui presenza, anche in piccola frazione, comporterebbe un impulso molto marcato nel contenuto in trizio.
- in base al principio "*più probabile che non*" l'apporto di ulteriore percolato, con un maggiore contenuto in trizio, nelle acque di falda dei piezometri a valle della discarica consortile calcolato non può che derivare dalla discarica del complesso impiantistico del CIPNES Gallura;

CONSIDERATA a tal fine la Relazione istruttoria predisposta a cura del responsabile del procedimento in data 11.8.2021, dalla quale, a seguito delle indagini finalizzate all'individuazione del responsabile della contaminazione, si evince che:

a) per l'assenza di copertura definitiva e per l'inefficienza delle opere di messa in sicurezza eseguite nel suo intorno, la discarica comunale dismessa continua ad essere una sorgente di potenziale contaminazione attiva per effetto della non impedita interazione delle acque meteoriche con il corpo rifiuti sottostante;

b) lo studio isotopico ha indicato la presenza di miscelazioni con percolato proveniente, in misura prevalente, dalla discarica comunale dismessa e oltre questo anche dalla discarica consortile, seppur di minore entità; le miscelazioni interessano i piezometri R1 e S31 nonché il pozzo denominato MISE a valle della discarica dismessa; vi è inoltre una probabile interazione delle acque presenti nel piezometro denominato R2, situato al confine nord orientale del complesso impiantistico, con i percolati prodotti dagli altri impianti consortili;

RICHIAMATI l'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 che assegna alle Province, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento delle soglie contaminazione e sentito il Comune interessato, la competenza a diffidare il responsabile a provvedere ai sensi del Titolo V alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Bonifica di siti contaminati);

il verbale dell'incontro tecnico del 3.8.2021 con il Comune di Olbia, convocato ai sensi del comma 2 dell'art. 244 citato, al quale era presente anche ARPA Sardegna;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

il principio della partecipazione al procedimento di cui alla L. 241/90, nel rispetto del quale i diversi soggetti sono stati più volte coinvolti sia durante le riunioni del tavolo tecnico di cui alla DD. 650/2013 che durante il prosieguo delle attività conseguenti l'applicazione dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006;

DATO ATTO che durante tutto il corso delle indagini e all'attualità sono rimaste comunque attive le attività di controllo con sopralluoghi in situ, campionamenti delle acque di falda e tenuta in esercizio dei sistemi di messa in sicurezza di emergenza attivi a valle di entrambe le discariche in argomento e finalizzati a contenere il propagarsi della potenziale contaminazione;

RITENUTO che le informazioni raccolte siano idonee all'individuazione quali responsabili della potenziale contaminazione il Comune di Olbia e il CIPNES Gallura;

VISTA la proposta di determinazione n. 182 del 12.8.2021 del responsabile del procedimento Ing. Stefano Nocco di pari oggetto;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi nell'adozione del presente atto ai sensi dell'art.6 bis, della Legge 241/90 e art.1, comma 41, della Legge n.190 del 6.11.2012;

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente Determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

ART. 1 di individuare ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. quali soggetti responsabili del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione rilevati nel complesso delle due discariche presenti nel sito impiantistico di Spiritu Santu ad Olbia:
- il Comune di Olbia con sede in Via Dante n. 1 ad Olbia e
- il CIPNES Gallura con sede in Via Madagascar in Zona Industriale Settore 1 ad Olbia;

ART. 2 copia del presente atto viene trasmessa a tutti i soggetti partecipanti al procedimento di cui alla Determinazione 650 del 15.12.2013 ai sensi dell'art. 7 della L.241/1990.

D I F F I D A

i. i medesimi responsabili ordinandogli, nel proseguo delle attività già avviate ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, di provvedere tempestivamente ad effettuare l'analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio e alle eventuali ulteriori attività previste dal titolo V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ii. il Comune di Olbia a procedere, mediante il soggetto da lui incaricato, con il completamento e implementazione del sistema di MISP previsto per la discarica comunale dismessa.

ꕥ0ꕥ

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Autonoma della Sardegna entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La Dirigente

(Dr.ssa Carla Argia Canu)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.